



Disposti di natura non doganale

Edizione 7/22 – 1° gennaio 2022

Regolamento 69-05

Nascita, pagamento e prescrizione del debito fiscale

Restituzione dell'imposta

Imposta sul valore aggiunto sull'importazione
(imposta sull'importazione)

Il regolamento R-69 contiene le disposizioni d'esecuzione dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini relative agli articoli 50–64 della legge del 12 giugno 2009 sull'IVA (LIVA; RS 641.20) e alle rispettive disposizioni dell'ordinanza. Scopo di questo regolamento, destinato agli specialisti, è uniformare l'applicazione delle disposizioni sull'IVA sull'importazione.

Dal presente regolamento non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Per agevolare la lettura, nel presente regolamento è usata la forma maschile, la quale tuttavia si riferisce sempre a persone di entrambi i sessi.

Indice

1	Nascita, pagamento e prescrizione del debito fiscale; interesse moratorio	4
1.1	Debito fiscale non subordinato a condizioni e interesse moratorio	4
1.1.1	Nascita del debito fiscale.....	4
1.1.2	Debito fiscale non subordinato a condizioni	4
1.1.3	Pagamento del debito fiscale non subordinato a condizioni	5
1.1.4	Interesse moratorio	5
1.2	Debito fiscale subordinato a condizioni e interesse moratorio.....	7
1.2.1	Nascita del debito fiscale subordinato a condizioni.....	7
1.2.2	Debito fiscale subordinato a condizioni	7
1.2.3	Calcolo del debito fiscale subordinato a condizioni.....	7
1.2.4	Conteggio o restituzione dell'imposta sull'importazione imposta provvisoriamente o condizionatamente	8
1.2.5	Interesse moratorio	9
1.3	Prescrizione del debito fiscale	10
1.3.1	Base legale	10
1.3.2	Notifica nel caso in cui l'imposta sull'importazione a torto non è stata riscossa o è stato riscosso un importo troppo basso	11
1.3.3	Disposizioni particolari in caso di adeguamento successivo della controprestazione da parte del fornitore durante il termine di prescrizione	11
2	Restituzioni e interesse remuneratorio	13
2.1	Base legale.....	13
2.2	Motivi per la restituzione dell'imposta sull'importazione	14
2.3	Restituzione per effetto dell'annullamento della decisione d'imposizione	14
2.3.1	Beni rimasti all'estero	14
2.3.2	Beni importati imposti più volte.....	15
2.3.3	Conclusione a posteriori di un regime di transito o di deposito doganale.....	15
2.3.4	Conclusione a posteriori di un regime di ammissione temporanea in Svizzera o del perfezionamento attivo	16
2.3.5	Conclusione a posteriori di un regime di ammissione temporanea all'estero o del perfezionamento passivo.....	17
2.4	Restituzione per effetto della rettifica della decisione d'imposizione	18
2.4.1	Base di calcolo troppo elevata e/o dell'applicazione di un'aliquota errata	18
2.4.2	Esenzione dall'imposta all'importazione non richiesta o non concessa a torto	19
2.4.3	Richiesta di esenzione a posteriori dall'imposta per beni di una fornitura posticipata.....	21
2.4.4	Richiesta di esenzione a posteriori dall'imposta per beni sostituiti gratuitamente nonché per beni riparati gratuitamente	22
2.4.5	Richiesta di esenzione a posteriori dall'imposta per un bene svizzero di ritorno.....	24
2.4.6	Restituzione parziale dell'imposta sull'importazione per effetto della restituzione parziale o integrale di tributi diversi dall'imposta sull'importazione	24
2.4.7	Invii destinati a più importatori imposti erroneamente con un unico documento d'importazione.....	25
2.4.8	Procedura di riporto del pagamento erroneamente non richiesta	26
2.5	Restituzione per effetto della riesportazione	26
2.6	Cambiamento del regime doganale	26
2.6.1	Beni immessi in libera pratica anziché sottoposti ad un altro regime doganale	26
2.6.2	Beni imposti secondo un regime doganale non corretto con obbligo di pagamento condizionato	27
2.6.3	Regime doganale di ammissione temporanea concluso mediante immissione in libera pratica.....	27
2.7	Interesse remuneratorio	27
2.8	Competenze per la restituzione dell'imposta sull'importazione	28

2.8.1	In generale.....	28
2.8.2	Delimitazione delle competenze nel caso di richieste di restituzione parziale o integrale dell'imposta sull'importazione	28

1 Nascita, pagamento e prescrizione del debito fiscale; interesse moratorio

1.1 Debito fiscale non subordinato a condizioni e interesse moratorio

1.1.1 Nascita del debito fiscale

Il debito fiscale sorge simultaneamente all'obbligazione doganale (art. 56 cpv. 1 LIVA). Il momento della nascita dell'obbligazione doganale si evince dall'articolo 69 LD (in caso di regime di ammissione temporanea anche dall'art. 162 cpv. 4 OD). Le relative disposizioni del diritto doganale sono applicabili anche per l'imposizione dell'imposta sull'importazione.

Ai sensi dell'articolo 69 LD, per quanto riguarda il momento dell'inizio dell'obbligazione doganale si opera la seguente distinzione:

- in linea di massima l'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale da parte dell'ufficio doganale (art. 69 lett. a LD);
- se l'accettazione della dichiarazione doganale da parte dell'ufficio doganale avviene prima dell'introduzione in Svizzera del bene (predichiarazione), l'obbligazione doganale sorge solo nel momento in cui il bene è condotto oltre il confine doganale (art. 69 lett. b LD);
- se la dichiarazione doganale è stata omessa, l'obbligazione doganale sorge (art. 69 lett. c LD):
 - nel momento in cui il bene è stato condotto oltre il confine doganale;
 - nel momento in cui il bene è stato utilizzato o consegnato per altri scopi (art. 14 cpv. 4 LD);
 - nel momento in cui il bene è consegnato fuori del periodo libero (art. 15 LD);
 - se tali momenti non possono essere determinati, quando si accerta l'omissione;
- se la dichiarazione doganale è stata omessa all'atto dell'uscita da un deposito franco doganale, l'obbligazione doganale sorge nel momento in cui il bene ne esce o, se tale momento non può essere determinato, quando si accerta l'omissione (art. 69 lett. d LD).

1.1.2 Debito fiscale non subordinato a condizioni

Se i beni sono immessi in libera pratica, il debito fiscale non è subordinato a condizioni, ossia l'imposta sull'importazione diventa esigibile.

Il debito fiscale non è parimenti subordinato a condizioni in caso di importazione secondo il regime doganale del perfezionamento attivo nel regime di restituzione. Alla conclusione regolare del regime doganale del perfezionamento attivo, tuttavia, vi è diritto alla restituzione dell'imposta sull'importazione da parte dell'UDSC, se nel suo rendiconto periodico destinato all'AFC o l'AC FL l'importatore non può fare valere integralmente a titolo d'imposta precedente l'imposta sull'importazione.

1.1.3 Pagamento del debito fiscale non subordinato a condizioni

Ai sensi dell'articolo 50 LIVA in combinato disposto con l'articolo 72 LD, alla stregua dell'obbligazione doganale, il debito fiscale è esigibile dal momento in cui sorge. In linea di massima deve essere pagato in una valuta ufficiale e, salvo disposizione contraria, in contanti (art. 50 LIVA in combinato disposto con l'art. 73 LD).

In deroga a tale principio la LIVA prevede le seguenti eccezioni:

- Termine di pagamento

Il contribuente ai sensi dell'articolo 51 LIVA che paga il debito fiscale per mezzo del suo conto nella procedura accentrata di conteggio dell'UDSC (conto PCD), può pagare l'imposta entro un termine di 60 giorni dall'emissione della fattura (art. 56 cpv. 2 LIVA).

Il termine di pagamento di 60 giorni non è valido in caso di dichiarazione verbale nel traffico turistico (art. 56 cpv. 2 LIVA).

- Riporto del pagamento dell'imposta

Nella procedura di riporto l'importatore di un bene importato non paga l'imposta sull'importazione all'UDSC in occasione dell'importazione, ma la dichiara nel rendiconto periodico destinato all'AFC o l'AC FL. Contemporaneamente egli fa valere l'imposta sull'importazione come imposta precedente. Tale modo di procedere è accordato a coloro che

- sono iscritti nel registro IVA in territorio svizzero e allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo,
- importano ed esportano regolarmente dei beni,
- dalle importazioni e dalle esportazioni risultano regolarmente importanti eccedenze d'imposta precedente e
- dispongono di un'apposita autorizzazione dell'AFC o dell'AC FL (art. 63 LIVA).

1.1.4 Interesse moratorio

Se il debito fiscale non è pagato entro il termine, è dovuto un interesse moratorio (art. 57 cpv. 1 LIVA). L'interesse moratorio decorre in linea di massima con la nascita del debito fiscale (art. 57 cpv. 2 lett. d LIVA; vedi lett. A).

Nei casi riportati di seguito sono applicate disposizioni particolari e non vige l'obbligo di pagare l'interesse moratorio.

- L'interesse moratorio non è riscosso se il suo importo calcolato sull'insieme dei tributi risulta inferiore a 100 franchi per decisione d'imposizione o decisione di riscossione posticipata (art. 108 lett. c LIVA in combinato disposto con l'art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009 concernente l'interesse moratorio e remuneratorio; RS 641.207.1).

La rinuncia alla riscossione non vale in caso di interessi moratori per crediti fatti valere nell'ambito di una procedura d'esecuzione forzata. Simili interessi moratori vengono riscossi dalle autorità cantonali che eseguono l'esecuzione forzata.

- In caso di riscossione posticipata dell'imposta sull'importazione non viene riscosso alcun interesse moratorio, se all'atto dell'importazione, l'importatore era iscritto nel registro dei contribuenti IVA e se egli poteva dedurre a titolo di imposta precedente l'imposta dovuta

(art. 108 lett. b LIVA in combinato disposto con l'art. 1 cpv. 4 dell'ordinanza del DFF concernente l'interesse moratorio e remuneratorio).

- In caso di debito fiscale non subordinato a condizioni, nei casi seguenti non si riscuote alcun interesse moratorio (art. 58 lett. e LIVA):
 - in virtù di un accordo con l'UDSC, i beni devono essere dichiarati solo periodicamente per la procedura d'imposizione doganale (art. 42 cpv. 1 lett. c LD) e, al momento dell'importazione dei beni, l'importatore dei beni è iscritto nel registro dei contribuenti IVA in territorio svizzero;
 - i beni sono imposti a posteriori in base a una procedura d'imposizione doganale semplificata (art. 42 cpv. 2 LD) e, al momento dell'importazione dei beni, l'importatore è iscritto nel registro dei contribuenti IVA in territorio svizzero.

Qui di seguito sono elencati particolari momenti in cui sorge l'obbligo di pagare l'interesse moratorio.

- In caso di versamento dell'imposta sull'importazione mediante il conto PCD, l'interesse moratorio decorre dal momento in cui scade il termine di pagamento accordato (art. 57 cpv. 2 lett. a LIVA).
- In caso di imposizione dell'imposta sull'importazione sulla controprestazione secondo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d LIVA l'obbligo di pagare l'interesse moratorio inizia nel momento in cui scade il termine di pagamento accordato (art. 57 cpv. 2 lett. b LIVA). Questa disposizione riguarda l'imposta sull'importazione sulla controprestazione per l'uso di beni imposti nel regime doganale dell'ammissione temporanea.
- In caso di recupero dell'imposta sull'importazione la cui restituzione è stata ottenuta indebitamente l'interesse moratorio decorre dalla data del versamento (art. 57 cpv. 2 lett. c LIVA).
- In caso di aumento successivo della controprestazione da parte del fornitore, a causa del quale occorre annunciare l'imposta sull'importazione di cui è stato calcolato un importo insufficiente e versare posticipatamente la differenza dell'imposta sull'importazione (art. 56 cpv. 5 LIVA), vi è l'obbligo di pagare l'interesse moratorio se l'annuncio viene effettuato in ritardo, ovvero se non viene rispettato il termine di 30 giorni di cui all'articolo 56 capoverso 5 LIVA.

Tale obbligo inizia il trentunesimo giorno dall'allestimento del documento con il quale il fornitore ha fatturato all'acquirente l'aumento della controprestazione e si conclude il giorno dell'annuncio in ritardo all'UDSC (data della consegna dell'annuncio in ritardo alla Posta, alla ditta di spedizione, all'ufficio doganale, alla direzione di circondario ecc.). In caso di omesso annuncio, l'obbligo di pagare l'interesse moratorio inizia il trentunesimo giorno dall'allestimento del documento da parte del fornitore e si conclude con la constatazione dell'omissione da parte dell'UDSC (p. es. da parte della Sezione antifrode doganale). Questo particolare momento dell'inizio dell'obbligo di pagare l'interesse moratorio in caso di annuncio in ritardo dell'aumento successivo della controprestazione non si desume direttamente dall'articolo 57 capoverso 2 lettera d LIVA. Esso si desume tuttavia dall'interpretazione di questa disposizione legale, secondo la quale se l'imposta sull'importazione non è pagata entro il termine, è dovuto un interesse moratorio (art. 57 cpv. 1 LIVA). «Entro il termine» significa, in questo contesto, l'osservanza del termine di 30 giorni di cui all'articolo 56 capoverso 5 LIVA.

Se, nei casi precedentemente descritti, l'imposta sull'importazione non viene versata entro il termine concordato con l'UDSC, allo scadere di tale termine sorge l'obbligo di pagare l'interesse moratorio.

Procedura di ricorso e pagamenti rateali:

- L'obbligo di pagare l'interesse moratorio è dato anche durante una procedura di ricorso o in caso di pagamenti rateali (art. 57 cpv. 3 LIVA).

1.2 Debito fiscale subordinato a condizioni e interesse moratorio

1.2.1 Nascita del debito fiscale subordinato a condizioni

Il debito fiscale subordinato a condizioni nasce simultaneamente all'obbligazione doganale condizionata. Tale momento non è diverso da quello della nascita dell'obbligazione doganale non subordinata a condizioni (vedi cifra 1.1).

1.2.2 Debito fiscale subordinato a condizioni

Il debito fiscale sorge solo condizionatamente se i beni sono sottoposti ad un regime doganale con vigilanza doganale o imposti provvisoriamente. Se il debito fiscale nasce solo condizionatamente, il debitore deve garantire il debito sotto forma di fideiussione, deposito in contanti o deposito di carte valori, nella misura in cui non siano previste agevolazioni o si rinunci alla garanzia dei tributi all'importazione (art. 76 LD; sulla rinuncia alla garanzia vedi art. 195 OD e in caso di depositi doganali aperti vedi art. 51 cpv. 2 lett. a LD).

Ai sensi dell'articolo 193 OD, una garanzia è necessaria nei seguenti regimi doganali con credito doganale sorto condizionatamente, e ciò vale anche per l'imposta sull'importazione:

- regime di transito;
- regime di deposito doganale per merci di gran consumo;
- regime di ammissione temporanea.

Il debito fiscale subordinato a condizioni decade se il regime doganale con vigilanza doganale si conclude regolarmente mediante la riesportazione dei beni. In caso di mancata conclusione regolare del regime, il debito fiscale subordinato a condizioni diventa definitivamente esigibile. Se il regime doganale con vigilanza doganale si conclude con l'immissione del bene in libera pratica, ciò comporta una nuova nascita dell'obbligazione doganale e pertanto anche del debito fiscale. In tale nuovo momento il debito fiscale non è subordinato a condizioni (vedi cifra 1.1). In caso di commutazione di un'imposizione provvisoria in un'imposizione definitiva, il debito fiscale subordinato a condizioni viene altresì sostituito da un debito fiscale non subordinato a condizioni, eventualmente dopo l'adeguamento dell'ammontare d'imposta.

1.2.3 Calcolo del debito fiscale subordinato a condizioni

- Principio

Il calcolo dell'imposta sull'importazione in caso di regime doganale con obbligo di pagamento condizionato e garanzia dei tributi all'importazione (p. es. regime di transito, regime doganale dell'ammissione temporanea nel territorio doganale) e in caso di imposizione provvisoria si fonda per principio sulle disposizioni applicabili in caso di immissione in libera pratica con debito fiscale non subordinato a condizioni. L'imposta sull'importazione si calcola quindi sulla controprestazione/sul valore di mercato comprese le spese di trasporto e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero, aumentato del dazio e di altri tributi all'importazione eventuali. La garanzia dell'imposta sull'importazione avviene al 100 per cento purché non siano previste agevolazioni.

Per quanto concerne la costituzione di garanzie, possono essere concesse agevolazioni, purché la riscossione dell'imposta non venga pregiudicata (art. 56 cpv. 3 LIVA). Tali agevolazioni possono essere costituite dalla rinuncia alla garanzia e dalla garanzia di un ammontare d'imposta ridotto.

- **Rinuncia alla garanzia**

L'imposta sull'importazione non deve essere garantita se il diritto doganale prevede la rinuncia alla garanzia dei tributi all'importazione (p. es. procedura secondo l'art. 195 OD e per i depositi doganali aperti [art. 51 cpv. 2 lett. a LD] o anche per gli oggetti d'arte e i pezzi da collezione per esposizioni pubbliche importati nel regime doganale dell'ammissione temporanea).

Non si procede ad alcuna garanzia separata dell'imposta sull'importazione se in caso di regime di transito nazionale i tributi doganali da imporre condizionatamente sono calcolati sui beni in transito applicando l'aliquota di dazio più elevata prevista nella tariffa d'uso (eccezione: merci di valore elevato).

- **Garanzia ridotta**

Ai sensi dell'articolo 115 OIVA l'importo della garanzia in caso di credito fiscale sorto condizionatamente ammonta:

- al 100 per cento in caso di depositi per merci di gran consumo;
- al massimo al 10 per cento in caso di operatore economico autorizzato (AEO; «Authorised Economic Operator»; AEO) ai sensi dell'articolo 42a LD;
- almeno al 25 per cento negli altri casi.

Negli altri casi, la percentuale è tuttavia inferiore al 100 per cento solo se la riscossione dell'imposta non viene pregiudicata (art. 56 cpv. 3 LIVA). In virtù di tale limitazione, il credito fiscale nei regimi doganali con obbligo di pagamento condizionato e garanzia dei tributi all'importazione è solitamente garantito al 100 per cento nei casi seguenti:

- importazioni per cui l'imposta sull'importazione è garantita per mezzo di deposito;
- importazioni di beni delle voci di tariffa 7101.1000–7116.2090, orologi e parti di orologi in metalli preziosi delle voci di tariffa 9101.1100–9114.9000, pezzi da collezione, opere d'arte e antichità.

1.2.4 Conteggio o restituzione dell'imposta sull'importazione imposta provvisoriamente o condizionatamente

Le disposizioni del diritto doganale sono in linea di massima applicabili per il conteggio o la restituzione di un importo d'imposta determinato con debito fiscale subordinato a condizioni o garantito nell'ambito di un'imposizione provvisoria. Dopo la conclusione regolare del regime di ammissione temporanea, il debito fiscale condizionato sussiste tuttavia finché l'imposta sull'importazione sulla controprestazione per l'impiego del bene nel territorio doganale è stata saldata (vedi R-69-10).

1.2.5 Interesse moratorio

Vedi cifra 1.1.4

Nelle fattispecie seguenti, in caso di debito fiscale subordinato a condizioni, definitivamente esigibile, non viene mai riscosso alcun interesse moratorio (art. 58 lett. a e b LIVA):

- il debito fiscale subordinato a condizioni è stato garantito mediante deposito in contanti (vale solo per l'ammontare d'imposta coperto dal deposito in contanti);
- i beni immessi in libera pratica sono stati imposti provvisoriamente con debito fiscale subordinato a condizioni e al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale provvisoria l'importatore era iscritto nel registro dei contribuenti IVA in territorio svizzero.

Nelle fattispecie illustrate di seguito non viene parimenti riscosso un interesse moratorio:

- Un regime doganale con debito fiscale subordinato a condizioni (p. es. regime di transito o di ammissione temporanea) viene concluso regolarmente oppure, secondo il diritto doganale, può essere concluso a posteriori (art. 58 lett. b LIVA);

Il debito fiscale subordinato a condizioni viene a cadere in caso di conclusione regolare o a posteriori del regime doganale con debito fiscale subordinato a condizioni. Pertanto non è possibile riscuotere un interesse moratorio.

- Un bene imposto secondo un regime doganale con debito fiscale subordinato a condizioni (p. es. regime di transito o di ammissione temporanea) viene dichiarato per un nuovo regime doganale (art. 47 cpv. 3 LD);

Esempio (art. 58 lett. c LIVA):

Un bene è stato assegnato a un regime doganale con obbligo di pagamento condizionato. Tale regime è concluso regolarmente mediante la dichiarazione del bene per un nuovo regime doganale (p. es. conclusione del regime doganale di ammissione temporanea mediante immissione del bene in libera pratica). Ciò comporta una nuova nascita dell'obbligazione doganale e pertanto anche del debito fiscale. In questi casi l'obbligo di pagamento dell'interesse moratorio sorge solo con l'accettazione della dichiarazione doganale per il nuovo regime doganale. In tali fattispecie, non è dovuto alcun interesse moratorio per il periodo nel quale il bene era imposto solo con obbligo di pagamento condizionato dei tributi all'importazione, dato che l'originario debito fiscale subordinato a condizioni viene cancellato dalla dichiarazione per un nuovo regime doganale.

- Un bene immagazzinato senza garanzia dell'imposta sull'importazione (art. 51 cpv. 2 lett. a e art. 62 cpv. 3 LD) viene dichiarato per un nuovo regime doganale (art. 47 cpv. 3 LD);

Esempio:

Un bene si trova in un deposito doganale aperto. Al momento dell'uscita da quest'ultimo, il bene viene dichiarato per un nuovo regime doganale (p. es. immissione in libera pratica). Ciò comporta una nuova nascita dell'obbligazione doganale e pertanto anche del debito fiscale. In questi casi un eventuale obbligo di pagamento dell'interesse moratorio sorge solo con l'accettazione della dichiarazione doganale per il nuovo regime doganale. Per il periodo nel quale il bene era immagazzinato non è dovuto alcun interesse moratorio. Al momento dell'immissione in deposito l'imposta sull'importazione non è stata né riscossa né garantita.

- Un regime doganale con debito fiscale subordinato a condizioni (p. es. regime di transito o di ammissione temporanea) non viene concluso regolarmente e al momento dell'apertura del regime doganale l'importatore era iscritto nel registro dei contribuenti IVA sul territorio svizzero.

In tal caso la rinuncia alla riscossione dell'interesse moratorio si fonda sull'articolo 58 lettera c^{bis} LIVA.

Per contro, un interesse moratorio è dovuto se l'importatore non era iscritto nel registro dei contribuenti IVA sul territorio svizzero al momento dell'apertura del regime doganale con debito fiscale subordinato a condizioni. L'obbligo di pagare l'interesse moratorio inizia al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale con obbligo di pagamento condizionato (apertura del regime doganale con obbligo di pagamento condizionato) o della dichiarazione doganale provvisoria e non al momento in cui si accerta che il regime doganale con obbligo di pagamento condizionato non è stato concluso regolarmente.

1.3 Prescrizione del debito fiscale

1.3.1 Base legale

Se all'importazione di un bene l'imposta sull'importazione, a torto, non è stata riscossa o è stato riscosso un importo troppo basso, essa può essere riscossa posticipatamente durante cinque anni (termine di prescrizione di cinque anni). La base legale è costituita dall'articolo 56 capoverso 4 LIVA in combinato disposto con l'articolo 75 LD. In seguito il debito fiscale si prescrive simultaneamente all'obbligazione doganale, la cui prescrizione è disciplinata all'articolo 75 LD. Per quanto riguarda il debito fiscale, risulta quanto segue.

- Il debito fiscale si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto (art. 56 cpv. 4 LIVA in combinato disposto con l'art. 75 cpv. 1 LD).
- La prescrizione è interrotta mediante le seguenti azioni (art. 56 cpv. 4 LIVA in combinato disposto con l'art. 75 cpv. 2 LD):
 - atti d'esecuzione dell'UDSC;
 - rettifiche da parte dell'UDSC.

In seguito all'interruzione, il termine di prescrizione di cinque anni inizia di nuovo a decorrere integralmente.

- La prescrizione è sospesa (art. 56 cpv. 4 LIVA in combinato disposto con l'art. 75 cpv. 2 LD) finché
 - il debitore dell'imposta in virtù dell'articolo 51 LIVA non può essere escusso in Svizzera (p. es. per mancanza di un domicilio in Svizzera);
 - il credito fiscale è oggetto di una procedura di ricorso;
 - è in corso una procedura penale in materia fiscale ai sensi della LIVA e quest'ultima è stata comunicata al debitore dell'imposta secondo l'articolo 104 capoverso 4 LIVA.

«Sospensione della prescrizione» significa che il prolungamento della prescrizione sarà pari alla durata della sospensione.

- L'interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori doganali e pertanto anche di tutti i contribuenti ai sensi dell'articolo 51 LIVA (art. 56 cpv. 4 LIVA in combinato disposto con l'art. 75 cpv. 3 LD);

- Il debito fiscale decade in tutti i casi 15 anni dopo la fine dell'anno civile in cui è sorto (art. 56 cpv. 4 LIVA in combinato disposto con l'art. 75 cpv. 4 LD).

Questi 15 anni valgono come un termine di prescrizione assoluto, per cui non possono essere prolungati neanche mediante l'interruzione e la sospensione del termine.

Per il debito fiscale non è applicabile la riserva indicata all'articolo 75 capoverso 4 LD per termini di prescrizione più lunghi che tale articolo prevede per l'obbligazione doganale in virtù degli articoli 11 e 12 DPA. Ciò è dovuto al fatto che i termini di prescrizione secondo gli articoli 11 e 12 capoverso 4 DPA non sono applicabili all'imposta sull'importazione (art. 101 cpv. 1 LIVA).

In caso di riscossioni posticipate dell'imposta sull'importazione occorre osservare che è dovuto un interesse moratorio (art. 57 LIVA), in quanto l'imposta sull'importazione riscossa posticipatamente non è stata pagata entro i termini. L'obbligo di pagare l'interesse moratorio decorre dal momento della nascita del debito fiscale (art. 56 cpv. 1 LIVA).

Se la riscossione posticipata dell'imposta sull'importazione è fondata su un'infrazione oggettiva della LIVA e sussiste un obbligo di pagamento ai sensi del diritto penale amministrativo, anche quest'ultimo può costituire la premessa per la riscossione posticipata. In tal caso valgono le disposizioni della LIVA (art. 96–106 LIVA) sulla prescrizione, sulla sospensione e sull'interruzione dei termini ma non quelle del diritto penale amministrativo (art. 101 cpv. 1 LIVA). L'articolo 12 capoverso 4 DPA non è applicabile all'imposta sull'importazione.

1.3.2 Notifica nel caso in cui l'imposta sull'importazione a torto non è stata riscossa o è stato riscosso un importo troppo basso

Se all'importazione di un bene l'imposta sull'importazione, a torto, non è stata riscossa o è stato riscosso un importo troppo basso, ciò va notificato alla direzione del circondario in cui ha avuto luogo l'importazione.

Indirizzi delle direzioni di circondario:

www.bazg.admin.ch (L'UDSC > Contatto > Valichi di confine e uffici doganali, orari d'apertura)

1.3.3 Disposizioni particolari in caso di adeguamento successivo della controprestazione da parte del fornitore durante il termine di prescrizione

Se il debito fiscale aumenta a causa di un adeguamento successivo della controprestazione da parte del fornitore durante il termine di prescrizione dell'imposta sull'importazione, l'imposta di cui è stato calcolato un importo insufficiente deve essere notificata alla direzione del circondario in cui ha avuto luogo l'importazione entro 30 giorni da tale adeguamento (art. 56 cpv. 5 LIVA).

La notifica e la rettifica dell'imposizione fiscale possono essere omesse se l'imposta da pagare successivamente può essere integralmente dedotta a titolo d'imposta precedente nel rendiconto periodico con l'AFC o l'AC FL conformemente all'articolo 28 LIVA. Questa rinuncia alla notifica e al pagamento successivo vale solo in caso di modifica del debito fiscale dovuta a un adeguamento successivo della controprestazione da parte del fornitore, ossia se al momento dell'importazione del bene l'imposta sull'importazione è stata determinata in base alla controprestazione corretta in tale momento, ma il fornitore ha aumentato tale controprestazione successivamente. La rinuncia non è possibile se l'imposta sull'importazione determinata non era corretta già al momento dell'importazione o se a torto essa non è stata riscossa.

Rientrano nei motivi per un aumento successivo della controprestazione segnatamente:

- aumenti successivi della controprestazione da parte del fornitore a causa di modifiche contrattuali;
- aumenti della controprestazione a causa di adeguamenti di prezzo tra imprese collegate in base a direttive riconosciute (p. es. direttive OCSE [OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations]).

Per le forniture transfrontaliere di beni, tra imprese collegate si pagano dei cosiddetti prezzi di trasferimento. Se tali prezzi di trasferimento sono aumentati successivamente in virtù di direttive riconosciute, ciò va notificato all'UDSC solo se l'imposta da pagare successivamente non può essere integralmente dedotta a titolo d'imposta precedente nel rendiconto periodico con l'AFC o l'AC FL secondo l'articolo 28 LIVA.

Se manca l'autorizzazione a dedurre integralmente l'imposta precedente, l'importatore deve notificare tali aumenti della controprestazione, pagata nel corso del periodo di prescrizione di cinque anni dell'imposta sull'importazione, alla direzione del circondario in cui ha avuto luogo l'importazione entro 30 giorni da tale aumento. La notifica deve contenere le seguenti informazioni (art. 116 OIVA):

- data di inizio e fine del periodo per il quale le controprestazioni sono oggetto di un adeguamento successivo;
- le controprestazioni calcolate in questo periodo;
- il totale degli adeguamenti delle controprestazioni;
- la ripartizione dell'adeguamento delle controprestazioni sulle diverse aliquote d'imposta.

I prezzi o le indicazioni di valore in valuta estera impiegati per determinare l'adeguamento delle controprestazioni vanno convertiti in franchi svizzeri al corso medio delle divise (vendita) del periodo. Per determinare il debito fiscale adeguato, l'UDSC può, nel singolo caso, esigere documenti supplementari.

Se, durante il periodo in cui è avvenuto l'aumento della controprestazione, vi è stata una modifica dell'aliquota d'imposta o della legge, per la riscossione posticipata sono determinanti le basi legali valide al momento della nascita del debito fiscale per il bene la cui controprestazione è stata aumentata successivamente. In questo contesto occorre osservare anche gli articoli 112 capoverso 2 e V 1 LIVA.

Per quanto riguarda l'obbligo di pagare l'interesse moratorio, in caso di riscossioni posticipate sulla scorta di un aumento della controprestazione da parte del fornitore vale quanto segue.

Se l'imposta sull'importazione calcolata in modo insufficiente deve essere versata posticipatamente e l'annuncio all'UDSC non avviene entro il termine di 30 giorni di cui all'articolo 56 capoverso 5 LIVA, è dovuto un interesse moratorio. Tale obbligo inizia il trentunesimo giorno dall'allestimento del documento con il quale il fornitore ha fatturato all'acquirente l'aumento della controprestazione e si conclude il giorno dell'annuncio in ritardo all'UDSC (data della consegna dell'annuncio in ritardo alla Posta, alla ditta di spedizione, all'ufficio doganale, alla direzione di circondario ecc.). In caso di omesso annuncio, l'obbligo di pagare l'interesse moratorio inizia il trentunesimo giorno dall'allestimento del documento da parte del fornitore e si conclude con la constatazione dell'omissione da parte dell'UDSC (p. es. da parte della Sezione antifrode doganale). Questo particolare momento dell'inizio dell'obbligo di pagare l'interesse moratorio in caso di annuncio in ritardo dell'aumento successivo della controprestazione non si desume direttamente dall'articolo 57 capoverso 2 lettera d LIVA. Esso si desume tutta-

via dall'interpretazione di questa disposizione legale, secondo la quale se l'imposta sull'importazione non è pagata entro il termine, è dovuto un interesse moratorio (art. 57 cpv. 1 LIVA). «Entro il termine» significa, in questo contesto, l'osservanza del termine di 30 giorni di cui all'articolo 56 capoverso 5 LIVA.

Un interesse moratorio è parimenti dovuto (art. 57 cpv. 1 LIVA) se l'imposta sull'importazione, riscossa mediante decisione, che deve essere versata posticipatamente non è pagata entro il termine.

2 Restituzioni e interesse remuneratorio

2.1 Base legale

Per un'imposta sull'importazione riscossa in eccedenza o non dovuta sussiste, a determinate condizioni, il diritto alla restituzione (art. 59 LIVA).

L'UDSC può tuttavia non restituire l'imposta sull'importazione se essa può essere fatta valere integralmente come imposta precedente nel rendiconto periodico con l'AFC o con l'AC FL (art. 59 cpv. 2 LIVA). Pertanto, in caso di autorizzazione a dedurre integralmente l'imposta precedente, l'imposta sull'importazione non viene restituita anche se essa non è più dovuta a causa

- dell'imposizione a posteriori del bene secondo l'articolo 34 (rettifica della dichiarazione doganale) e l'articolo 51 capoverso 3 LD (regime di deposito doganale); o
- della riesportazione del bene secondo
 - l'articolo 49 capoverso 4 LD (regime di transito);
 - l'articolo 51 capoverso 3 LD (regime di deposito doganale);
 - l'articolo 58 capoverso 3 LD (regime di ammissione temporanea); e
 - l'articolo 59 capoverso 4 LD (regime del perfezionamento attivo).

Non è possibile procedere alla restituzione dell'imposta sull'importazione neppure se per una dichiarazione doganale, per la quale non è stata richiesta la procedura di riporto del pagamento dell'IVA, è già stato allestito il documento d'importazione (decisione d'imposizione). Il titolare dell'autorizzazione per la procedura di riporto del pagamento ha sempre il diritto di dedurre integralmente l'imposta precedente.

Le domande di restituzione di un'imposta sull'importazione riscossa in eccesso o non dovuta possono essere inoltrate entro cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è stato rilasciato il documento d'importazione (art. 59 cpv. 3 LIVA). Per deroghe a tale termine vedi la cifra 2.4.2.

Nel caso di restituzione l'UDSC versa un interesse remuneratorio, sempre che gli articoli 61 e 108 LIVA lo prevedano.

Determinate restituzioni soggiacciono a un emolumento. Si veda a tale proposito l'ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (RS 631.035).

2.2 Motivi per la restituzione dell'imposta sull'importazione

- Annullamento del documento d'importazione
 - il bene imposto è rimasto all'estero (vedi cifra 2.3.1);
 - il bene importato è stato imposto più volte (vedi cifra 2.3.2);
 - il regime di transito o di deposito doganale è stato concluso a posteriori (vedi cifra 2.3.3);
 - il regime doganale di ammissione temporanea in Svizzera o del perfezionamento attivo oppure il regime doganale di ammissione temporanea all'estero o del perfezionamento passivo è stato concluso a posteriori (vedi cifre 2.3.4 e 2.3.5).

- Rettifica del documento d'importazione
 - l'imposta sull'importazione è stata riscossa secondo una base di calcolo troppo elevata e/o secondo un'aliquota errata (vedi cifra 2.4.1);
 - l'importazione esente dall'imposta non è stata richiesta all'importazione o a torto non è stata concessa (vedi cifra 2.4.2);
 - esiste il diritto all'esenzione dall'imposta mediante restituzione (fornitura in sostituzione o bene di una fornitura posticipata / bene svizzero di ritorno; vedi cifre 2.4.3–2.4.5);
 - a causa della restituzione completa o parziale degli altri tributi diversi dall'imposta sull'importazione, esiste il diritto alla restituzione parziale dell'imposta sull'importazione (vedi cifra 2.4.6);
 - gli invii che erano destinati a più importatori sono stati erroneamente imposti a nome di un unico importatore (vedi cifra 2.4.7).

- Restituzione per effetto della riesportazione dei beni (vedi cifra 2.5)

Se un bene immesso in libera pratica viene riesportato, l'imposta sull'importazione riscossa può, a determinate condizioni, essere restituita.

- Modifica del regime doganale (vedi cifra 2.6)

Se un bene è stato erroneamente sottoposto al regime doganale dell'immissione in libera pratica anziché ad un altro regime (p. es. regime doganale di ammissione temporanea), in caso di modifica a posteriori del regime doganale l'imposta sull'importazione riscossa può, a determinate condizioni, essere restituita.

2.3 Restituzione per effetto dell'annullamento della decisione d'imposizione

2.3.1 Beni rimasti all'estero

Se il documento d'importazione è stato rilasciato benché il bene indicato sia rimasto all'estero, allora è stata riscossa un'imposta sull'importazione non dovuta. Tale imposta non è dovuta perché manca l'oggetto dell'imposta. La restituzione dell'imposta sull'importazione è possibile, sempre che le seguenti condizioni siano adempiute cumulativamente:

- la richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione è stata inoltrata entro il termine;

Il diritto alla restituzione dell'imposta sull'importazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale è stato allestito il documento d'importazione (art. 59 cpv. 3 LIVA).

- i documenti presentati provano che il bene è rimasto all'estero.

Nel caso di siffatte richieste, tutti i documenti necessari per l'accertamento dei fatti così come il documento d'importazione devono essere presentati all'UDSC.

Indirizzi degli uffici doganali e delle direzioni di circondario per la richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione:

www.bazg.admin.ch (L'UDSC > Contatto > Valichi di confine e uffici doganali, orari d'apertura)

2.3.2 Beni importati imposti più volte

Il medesimo oggetto è stato imposto più volte all'importazione, perciò per esso si dispone di più documenti d'importazione. Per il documento soprannumerario (o per i documenti soprannumerari) non esiste alcun oggetto dell'imposta all'importazione, ovvero l'importazione di un bene; pertanto l'imposta sull'importazione è stata riscossa a torto. La restituzione dell'imposta sull'importazione riscossa in eccesso è possibile, sempre che le seguenti condizioni siano adempiute cumulativamente:

- la richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione è stata inoltrata entro il termine;

Il diritto alla restituzione dell'imposta sull'importazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale è stato allestito il documento d'importazione (art. 59 cpv. 3 LIVA).

- i documenti presentati provano che lo stesso bene è stato imposto più volte.

Nel caso di siffatte richieste, tutti i documenti necessari per l'accertamento dei fatti così come il documento d'importazione devono essere presentati all'UDSC.

Indirizzi degli uffici doganali e delle direzioni di circondario per la richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione:

www.bazg.admin.ch (L'UDSC > Contatto > Valichi di confine e uffici doganali, orari d'apertura)

2.3.3 Conclusione a posteriori di un regime di transito o di deposito doganale

Se un regime di transito o di deposito doganale non concluso regolarmente ha potuto essere concluso a posteriori, esiste il diritto alla restituzione dell'imposta sull'importazione che era stata riscossa a causa della mancata conclusione regolare del regime. Ai fini della restituzione le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativamente:

- le disposizioni del diritto doganale ammettono la conclusione a posteriori del regime di transito (art. 49 cpv. 3 e 4 LD) o di deposito doganale (art. 51 cpv. 3 LD);
- l'imposta sull'importazione non può essere fatta valere, o non integralmente, quale imposta precedente.

L'UDSC non può restituire l'imposta sull'importazione se l'importatore ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente per il bene importato (art. 59 cpv. 2 LIVA). Tale diritto spetta all'importatore se, nel rendiconto periodico con l'AFC o l'AC FL, egli può fare valere integralmente quale imposta precedente l'imposta sull'importazione riscossa, in virtù degli articoli 28 segg. LIVA. All'atto della verifica di tale domanda fa stato l'importatore

legittimo. Gli importatori che sono iscritti nel registro dei contribuenti IVA in Svizzera e allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo devono provare all'UDSC, nel caso di richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione, che non possono far valere integralmente quale imposta precedente l'imposta sull'importazione versata.

Se le condizioni del diritto doganale per la conclusione a posteriori del regime di transito o di deposito doganale non sono adempiute e il bene è stato riesportato, a determinate condizioni esiste il diritto di restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione.

Nel caso di richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della conclusione a posteriori del regime di transito o di deposito doganale, tutti i documenti necessari per l'accertamento dei fatti sono da presentare all'UDSC. Tra questi anche il documento d'importazione che è stato rilasciato perché il regime di transito o di deposito doganale non è stato concluso regolarmente. Se l'importatore è iscritto nel registro dei contribuenti IVA presso l'AFC o l'AC FL e allestisce il rendiconto con tale Amministrazione secondo il metodo effettivo, deve inoltre comunicare all'UDSC perché non può fare valere integralmente l'imposta sull'importazione quale imposta precedente.

Se più beni sono stati sottoposti al regime di transito o di deposito doganale e questo regime ha potuto essere concluso a posteriori solo per una parte dei beni, la restituzione dell'imposta sull'importazione può essere valutata solo per i beni per i quali il regime è stato concluso a posteriori. In tale caso il documento d'importazione non viene annullato bensì rettificato.

L'autorità competente per la restituzione dell'imposta sull'importazione è l'ufficio dell'UDSC al quale compete la conclusione a posteriori del regime doganale di transito o di deposito doganale.

Indirizzi degli uffici doganali e delle direzioni di circondario per la richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione:

www.bazq.admin.ch (L'UDSC > Contatto > Valichi di confine e uffici doganali, orari d'apertura)

2.3.4 Conclusione a posteriori di un regime di ammissione temporanea in Svizzera o del perfezionamento attivo

Se un regime di ammissione temporanea in Svizzera o di perfezionamento attivo non concluso regolarmente ha potuto essere concluso a posteriori, esiste il diritto alla restituzione dell'imposta sull'importazione che era stata riscossa a causa della mancata conclusione regolare del regime. Ai fini della restituzione le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativamente:

- le disposizioni del diritto doganale ammettono la conclusione a posteriori del regime di ammissione temporanea (art. 58 cpv. 3 LD) o di perfezionamento attivo (art. 59 cpv. 4 LD);
- l'imposta sull'importazione non può essere fatta valere, o non integralmente, quale imposta precedente.

L'UDSC non può restituire l'imposta sull'importazione se l'importatore ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente per il bene importato (art. 59 cpv. 2 LIVA). Tale diritto spetta all'importatore se, nel rendiconto periodico con l'AFC o l'AC FL, egli può fare valere integralmente quale imposta precedente l'imposta sull'importazione riscossa, in virtù degli articoli 28 segg. LIVA. All'atto della verifica di tale domanda fa stato l'importatore legittimo. Gli importatori che sono iscritti nel registro dei contribuenti IVA in Svizzera e allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo devono provare all'UDSC, nel caso di richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione, che non possono far valere integralmente quale imposta precedente l'imposta sull'importazione versata.

Se le condizioni del diritto doganale per la conclusione a posteriori del regime di ammissione temporanea in Svizzera o di perfezionamento attivo non sono adempiute e il bene è stato riesportato, a determinate condizioni esiste il diritto di restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione.

Nel caso di richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della conclusione a posteriori del regime di ammissione temporanea in Svizzera o di perfezionamento attivo, tutti i documenti necessari per l'accertamento dei fatti sono da presentare all'UDSC. Il documento d'importazione che è stato rilasciato perché il suddetto regime non è stato concluso regolarmente deve essere presentato. Se l'importatore è iscritto nel registro dei contribuenti IVA presso l'AFC o l'AC FL e allestisce il rendiconto con tale Amministrazione secondo il metodo effettivo, deve inoltre comunicare all'UDSC perché non può fare valere integralmente l'imposta sull'importazione quale imposta precedente.

Se più beni sono stati sottoposti al regime doganale di ammissione temporanea in Svizzera o di perfezionamento attivo e questo regime ha potuto essere concluso a posteriori solo per una parte dei beni, la restituzione dell'imposta sull'importazione può essere valutata solo per i beni per i quali il regime è stato concluso a posteriori. In tale caso il documento d'importazione non viene annullato bensì rettificato.

L'autorità competente per la restituzione dell'imposta sull'importazione è l'ufficio dell'UDSC al quale compete la conclusione a posteriori del regime di ammissione temporanea o di perfezionamento attivo.

Indirizzi degli uffici doganali e delle direzioni di circondario per la richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione:

www.bazg.admin.ch (L'UDSC > Contatto > Valichi di confine e uffici doganali, orari d'apertura)

2.3.5 Conclusione a posteriori di un regime di ammissione temporanea all'estero o del perfezionamento passivo

Se un regime di ammissione temporanea all'estero o di perfezionamento passivo non concluso regolarmente ha potuto essere concluso a posteriori, esiste il diritto alla restituzione dell'imposta sull'importazione che era stata riscossa a causa della mancata conclusione regolare del regime. Ai fini della restituzione le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativamente:

- le disposizioni del diritto doganale ammettono la conclusione a posteriori del regime di ammissione temporanea all'estero (art. 58 cpv. 3 LD) o di perfezionamento passivo (art. 60 cpv. 4 LD);
- l'imposta sull'importazione non può essere fatta valere, o non integralmente, quale imposta precedente.

L'UDSC non può restituire l'imposta sull'importazione se l'importatore ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente per il bene importato (art. 59 cpv. 2 LIVA). Tale diritto spetta all'importatore se, nel rendiconto periodico con l'AFC o l'AC FL, egli può fare valere integralmente quale imposta precedente l'imposta sull'importazione riscossa, in virtù degli articoli 28 segg. LIVA. All'atto della verifica di tale domanda fa stato l'importatore legittimo. Gli importatori che sono iscritti nel registro dei contribuenti IVA in Svizzera e allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo devono provare all'UDSC, nel caso di richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione, che non possono far valere integralmente quale imposta precedente l'imposta sull'importazione versata.

Se le condizioni del diritto doganale per la conclusione a posteriori del regime di ammissione temporanea all'estero o di perfezionamento passivo non sono adempiute e alla reimportazione

del bene l'imposta sull'importazione è stata riscossa sul valore di mercato, esiste, a seconda della fattispecie, il diritto di restituzione parziale o integrale dell'imposta sull'importazione se sono adempiute le condizioni secondo le seguenti cifre:

- cifra 2.4.1 (base di calcolo troppo elevata e/o applicazione di un'aliquota errata); o
- cifra 2.4.5 (richiesta di esenzione a posteriori dall'imposta per un bene svizzero di ritorno).

La cifra 2.4.5 non è applicabile qualora i beni siano stati esportati per l'esecuzione di lavori all'estero.

Nel caso di richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della conclusione a posteriori del regime di ammissione temporanea all'estero o di perfezionamento passivo, tutti i documenti necessari per l'accertamento dei fatti sono da presentare all'UDSC. Tra questi anche il documento d'importazione che è stato rilasciato perché il regime di ammissione temporanea o di perfezionamento passivo non è stato concluso regolarmente. Se l'importatore è iscritto nel registro dei contribuenti IVA presso l'AFC o l'AC FL e allestisce il rendiconto con tale Amministrazione secondo il metodo effettivo, deve inoltre comunicare all'UDSC perché non può fare valere integralmente l'imposta sull'importazione quale imposta precedente.

Se più beni sono stati sottoposti al regime di ammissione temporanea all'estero o di perfezionamento passivo e questo regime ha potuto essere concluso a posteriori solo per una parte dei beni, la restituzione dell'imposta sull'importazione può essere valutata solo per i beni per i quali il regime è stato concluso a posteriori. In tale caso il documento d'importazione non viene annullato bensì rettificato.

L'autorità competente per la restituzione dell'imposta sull'importazione è l'ufficio dell'UDSC al quale compete la conclusione a posteriori del regime di ammissione temporanea o di perfezionamento passivo.

Indirizzi degli uffici doganali e delle direzioni di circondario per la richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione:

www.bazg.admin.ch (L'UDSC > Contatto > Valichi di confine e uffici doganali, orari d'apertura)

2.4 Restituzione per effetto della rettifica della decisione d'imposizione

2.4.1 Base di calcolo troppo elevata e/o dell'applicazione di un'aliquota errata

Se all'importazione di un bene è stata imposta una base di calcolo troppo elevata o a torto è stata applicata l'aliquota più alta, esiste il diritto alla restituzione dell'imposta sull'importazione riscossa in eccesso, sempre che le seguenti condizioni siano adempiute cumulativamente:

- la richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione è stata presentata entro i termini;

Il diritto alla restituzione dell'imposta sull'importazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale è stato allestito il documento d'importazione (art. 59 cpv. 3 LIVA).

- l'imposta sull'importazione non può essere fatta valere, o non integralmente, a titolo d'imposta precedente;

L'UDSC non può restituire l'imposta sull'importazione se l'importatore ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente per il bene importato (art. 59 cpv. 2 LIVA). Tale diritto spetta all'importatore se, nel rendiconto periodico con l'AFC o l'AC FL, egli può fare valere integralmente quale imposta precedente l'imposta sull'importazione riscossa, in virtù degli articoli 28 segg. LIVA. All'atto della verifica di tale domanda fa stato l'importatore

legittimo. Gli importatori che sono iscritti nel registro dei contribuenti IVA in Svizzera e allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo devono provare all'UDSC, nel caso di richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione, che non possono far valere integralmente quale imposta precedente l'imposta sull'importazione versata.

- i mezzi di prova presentati documentano che è stata imposta una base di calcolo troppo elevata e/o applicata, a torto, l'aliquota più alta.

Nel caso di siffatte richieste, tutti i documenti necessari per l'accertamento dei fatti così come il documento d'importazione devono essere presentati all'UDSC. Se l'importatore è iscritto nel registro dei contribuenti IVA presso l'AFC o l'AC FL e allestisce il rendiconto con tale Amministrazione secondo il metodo effettivo, egli deve inoltre comunicare all'UDSC perché non può fare valere integralmente l'imposta sull'importazione quale imposta precedente.

Se nell'ambito della procedura d'imposizione l'ufficio doganale libera il bene dichiarato per l'imposizione all'importazione affinché la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione possa disporre nuovamente, le richieste di restituzione dell'imposta sull'importazione possono essere inoltrate, entro 30 giorni dalla liberazione del bene, all'ufficio doganale che ha effettuato l'imposizione. Siffatte richieste possono essere indirizzate anche alla direzione nel cui circondario ha avuto luogo l'importazione.

Indirizzi degli uffici doganali e delle direzioni di circondario per la richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione:

www.bazq.admin.ch (L'UDSC > Contatto > Valichi di confine e uffici doganali, orari d'apertura)

2.4.2 Esenzione dall'imposta all'importazione non richiesta o non concessa a torto

Se all'importazione di un bene l'esenzione dall'imposta non è stata richiesta o non è stata concessa a torto, esiste il diritto alla restituzione dell'imposta sull'importazione riscossa in eccesso, sempre che le seguenti condizioni siano adempiute cumulativamente:

- l'imposta sull'importazione non può essere fatta valere, o non integralmente, a titolo d'imposta precedente;

L'UDSC non può restituire l'imposta sull'importazione se l'importatore ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente per il bene importato (art. 59 cpv. 2 LIVA). Tale diritto spetta all'importatore se, nel rendiconto periodico con l'AFC o l'AC FL, egli può fare valere integralmente quale imposta precedente l'imposta sull'importazione riscossa, in virtù degli articoli 28 segg. LIVA. All'atto della verifica di tale domanda fa stato l'importatore legittimo. Gli importatori che sono iscritti nel registro dei contribuenti IVA in Svizzera e allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo devono provare all'UDSC, nel caso di richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione, che non possono far valere integralmente quale imposta precedente l'imposta sull'importazione versata.

- i mezzi di prova presentati documentano che esiste il diritto all'esenzione dall'imposta;
- la richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione è stata presentata entro i termini.

Il diritto alla restituzione dell'imposta sull'importazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale è stato allestito il documento d'importazione (art. 59 cpv. 3 LIVA).

Se l'esenzione dall'imposta si fonda su una franchigia doganale occorre tenere conto di quanto segue:

Le richieste posticipate di esenzione dall'imposta sulla base delle seguenti disposizioni di diritto doganale possono essere accolte solo se il diritto doganale autorizza la franchigia doganale a posteriori in caso di presentazione della richiesta entro i termini stabiliti dal suddetto diritto. Si tratta dei seguenti articoli:

- o articolo 53 capoverso 1 lettera d LIVA in combinato disposto con l'articolo 8 lettere b–d, g e i–l LD;

(mezzi legali di pagamento, carte valori, manoscritti e documenti privi di valore collezionistico, valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali nonché biglietti di imprese estere di trasporti pubblici; masserizie di trasloco, corredi nuziali e oggetti ereditati; merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose; oggetti d'arte e d'esposizione per i musei; studi e opere di artisti svizzeri; merci del traffico nella zona di confine e animali delle acque confinarie; modelli e campioni di merci; imballaggi indigeni)

- o articolo 53 capoverso 2 LIVA in combinato disposto con l'articolo 113 OIVA

(beni destinati a capi di Stato nonché a servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri; bare, urne cinerarie e accessori funebri; premi di onore, oggetti ricordo e doni d'onore; scorte per carrozze ristorante; scorte, pezzi di ricambio e oggetti dell'equipaggiamento su battelli; scorte, pezzi di ricambio e oggetti dell'equipaggiamento a bordo di aeromobili)

Se il diritto doganale prevede che per l'importazione in franchigia di dazio e quindi anche in esenzione da imposta è necessaria un'autorizzazione dell'UDSC, ciò ha le seguenti conseguenze sul termine da applicare.

È possibile entrare nel merito di una richiesta per il rilascio posticipato di tale autorizzazione solo entro i termini stabiliti dal diritto doganale. Se l'autorizzazione non viene concessa posticipatamente per motivi di diritto doganale (p. es. perché la domanda di franchigia doganale è stata presentata solo dopo l'importazione), è esclusa parimenti l'esenzione posticipata dall'imposta. I moduli particolari che devono essere visti dall'UDSC (p. es. per l'importazione di effetti diplomatici) sono equiparati all'autorizzazione. Se all'atto dell'importazione non è stata presentata alcuna domanda d'importazione in esenzione da imposta benché la relativa autorizzazione dell'UDSC fosse disponibile, per la rettifica dell'imposizione dell'imposta sull'importazione è per contro sempre applicabile il termine di cinque anni previsto dall'articolo 59 capoverso 3 LIVA.

Se l'esenzione dall'imposta sull'importazione è la conseguenza immediata della scelta di un determinato regime doganale, allora le richieste di concessione di un'esenzione posticipata dall'imposta possono parimenti essere inoltrate entro il termine di ricorso stabilito dal diritto doganale, poiché i regimi doganali possono essere modificati unicamente entro i termini stabiliti da tale diritto.

Nel caso di siffatte richieste, tutti i documenti necessari per l'accertamento dei fatti così come il documento d'importazione devono essere presentati all'UDSC. Se l'importatore è iscritto nel registro dei contribuenti IVA presso l'AFC o l'AC FL e allestisce il rendiconto con tale Amministrazione secondo il metodo effettivo, egli deve inoltre comunicare all'UDSC perché non può fare valere integralmente l'imposta sull'importazione quale imposta precedente.

Se nell'ambito della procedura d'imposizione l'ufficio doganale libera il bene dichiarato per l'imposizione all'importazione affinché la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione possa disporre nuovamente, le richieste di restituzione dell'imposta sull'importazione possono essere inoltrate, entro 30 giorni dalla liberazione del bene, all'ufficio doganale che ha effettuato l'imposizione. Siffatte richieste possono essere indirizzate anche alla direzione nel cui circondario ha avuto luogo l'importazione.

Indirizzi degli uffici doganali e delle direzioni di circondario per la richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione:

www.bazg.admin.ch (L'UDSC > Contatto > Valichi di confine e uffici doganali, orari d'apertura)

2.4.3 Richiesta di esenzione a posteriori dall'imposta per beni di una fornitura posticipata

All'importazione di beni di una fornitura posticipata per i quali non viene conteggiata alcuna controprestazione aggiuntiva, la LIVA non prevede la rinuncia alla riscossione dell'imposta sull'importazione al momento dell'importazione dei beni. Pertanto l'esenzione dall'imposta in occasione dell'importazione non viene concessa per questi beni.

L'imposta sull'importazione per siffatti beni può tuttavia essere restituita dopo l'importazione e su richiesta, sempre che le seguenti condizioni siano adempiute cumulativamente:

- la richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione è presentata entro i termini

Il diritto alla restituzione dell'imposta sull'importazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale è stato allestito il documento d'importazione (art. 59 cpv. 3 LIVA).

- l'imposta sull'importazione non può essere fatta valere, o non integralmente, quale imposta precedente

L'UDSC non può restituire l'imposta sull'importazione se l'importatore ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente per i beni importati (art. 59 cpv. 2 LIVA). Tale diritto spetta all'importatore se, nel rendiconto periodico con l'AFC o l'AC FL, egli può fare valere integralmente quale imposta precedente l'imposta sull'importazione riscossa, in virtù degli articoli 28 segg. LIVA. All'atto della verifica di tale richiesta è determinante l'importatore legittimo. Gli importatori che sono iscritti nel registro dei contribuenti IVA in Svizzera e allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo devono provare all'UDSC, in caso di richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione, che non possono far valere integralmente quale imposta precedente l'imposta sull'importazione versata.

- i mezzi di prova presentati documentano che sono stati importati beni di una fornitura posticipata e che per questi beni non è stata conteggiata alcuna controprestazione aggiuntiva

Dai documenti deve essere desumibile che:

- i beni della fornitura originaria sono stati immessi in libera pratica;
- i beni forniti posticipatamente sono stati imposti al momento dell'imposizione della fornitura originaria.

Nel caso di simili richieste, all'UDSC devono essere presentati i documenti d'importazione relativi. Se l'importatore è iscritto nel registro dei contribuenti IVA presso l'AFC o l'AC FL e allestisce il rendiconto con tale Amministrazione secondo il metodo effettivo, egli deve inoltre comunicare all'UDSC il motivo per il quale non può fare valere integralmente quale imposta precedente l'imposta sull'importazione.

Se nell'ambito della procedura d'imposizione l'ufficio doganale ha liberato i beni dichiarati per l'imposizione all'importazione e la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può pertanto disporre nuovamente, le richieste di restituzione dell'imposta sull'importazione possono es-

sere inoltrate, entro 30 giorni dalla liberazione, all'ufficio doganale che ha effettuato l'imposizione. Siffatte richieste possono essere indirizzate anche alla direzione nel cui circondario ha avuto luogo l'importazione.

Indirizzi degli uffici doganali e delle direzioni di circondario per la richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione:

www.bazg.admin.ch (L'UDSC > Contatto > Valichi di confine e uffici doganali, orari d'apertura)

2.4.4 Richiesta di esenzione a posteriori dall'imposta per beni sostituiti gratuitamente nonché per beni riparati gratuitamente

2.4.4.1 Esenzione a posteriori dall'imposta per beni riparati in garanzia e per beni sostitutivi gratuiti consegnati in garanzia (sostituzione in garanzia)

Alla reimportazione di beni riparati in garanzia e all'importazione di beni sostitutivi per i quali, in virtù di un obbligo di garanzia, non è stata conteggiata alcuna controprestazione aggiuntiva (sostituzione in garanzia), la LIVA non prevede la rinuncia alla riscossione dell'imposta sull'importazione al momento dell'importazione dei beni.

Al momento dell'importazione di questi beni è tuttavia possibile rinunciare, per motivi di carattere economico-amministrativo e a determinate condizioni, alla riscossione dell'imposta sull'importazione (vedi cifra 22 R-69-02).

Se le condizioni per l'esenzione dall'imposta al momento dell'importazione non erano adempiute o se l'imposta sull'importazione è stata riscossa per altri motivi, essa può essere restituita su richiesta, sempre che le seguenti condizioni siano adempiute cumulativamente:

- la richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione è presentata entro i termini

Il diritto alla restituzione dell'imposta sull'importazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale è stato allestito il documento d'importazione (art. 59 cpv. 3 LIVA).

- l'imposta sull'importazione non può essere fatta valere, o non integralmente, quale imposta precedente

L'UDSC non può restituire l'imposta sull'importazione se l'importatore ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente per i beni importati (art. 59 cpv. 2 LIVA). Tale diritto spetta all'importatore se, nel rendiconto periodico con l'AFC o l'AC FL, egli può fare valere integralmente quale imposta precedente l'imposta sull'importazione riscossa, in virtù degli articoli 28 segg. LIVA. All'atto della verifica di tale richiesta è determinante l'importatore legittimo. Gli importatori che sono iscritti nel registro dei contribuenti IVA in Svizzera e allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo devono provare all'UDSC, in caso di richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione, che non possono far valere integralmente quale imposta precedente l'imposta sull'importazione versata.

- i mezzi di prova presentati documentano che sono stati importati i seguenti beni:
 - beni sostitutivi per i quali, in virtù di un obbligo di garanzia, non è stata conteggiata alcuna controprestazione aggiuntiva;
 - beni riparati per i quali, in virtù di un obbligo di garanzia, non è stata conteggiata alcuna controprestazione aggiuntiva.

Dai mezzi di prova presentati deve inoltre essere desumibile che

- l'importatore ha importato i beni originari mediante immissione in libera pratica o che ha ritirato i beni originari da una persona in territorio svizzero nell'ambito di una fornitura. Nel secondo caso i beni originari devono essere stati immessi in libera pratica;
- all'atto dell'importazione o della fornitura in territorio svizzero dei beni originari è stata imposta la controprestazione che doveva essere versata per la fornitura (p. es. vendita).

Per i casi in cui non vi è diritto alla restituzione, vedi cifra 2.4.4.3.

Nel caso di simili richieste, all'UDSC devono essere presentati i documenti d'importazione relativi. Se l'importatore è iscritto nel registro dei contribuenti IVA presso l'AFC o l'AC FL e allestisce il rendiconto con tale Amministrazione secondo il metodo effettivo, egli deve inoltre comunicare all'UDSC il motivo per il quale non può fare valere integralmente quale imposta precedente l'imposta sull'importazione.

Se nell'ambito della procedura d'imposizione l'ufficio doganale ha liberato i beni dichiarati per l'imposizione all'importazione e la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può pertanto disporre nuovamente, le richieste di restituzione dell'imposta sull'importazione possono essere inoltrate, entro 30 giorni dalla liberazione, all'ufficio doganale che ha effettuato l'imposizione. Siffatte richieste possono essere indirizzate anche alla direzione nel cui circondario ha avuto luogo l'importazione.

Indirizzi degli uffici doganali e delle direzioni di circondario per la richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione:

www.bazg.admin.ch (L'UDSC > Contatto > Valichi di confine e uffici doganali, orari d'apertura)

2.4.4.2 Esenzione a posteriori dall'imposta per beni riparati o sostituiti gratuitamente a titolo di cortesia

In occasione della reimportazione di beni che sono stati riparati a titolo di cortesia, l'importazione in esenzione da imposta è possibile. Se sui beni riparati gratuitamente a titolo di cortesia è stata riscossa l'imposta sull'importazione, la restituzione è possibile sempre che le relative condizioni siano adempiute. Occorre operare la seguente distinzione:

- esenzione dall'imposta non richiesta;
- esenzione dall'imposta non concessa.

All'importazione di beni sostitutivi per i quali il fornitore non conteggia, a titolo di cortesia, alcuna controprestazione aggiuntiva, la LIVA non prevede la rinuncia alla riscossione dell'imposta sull'importazione al momento dell'importazione dei beni.

Al momento dell'importazione di questi beni è tuttavia possibile rinunciare, per motivi di carattere economico-amministrativo e a determinate condizioni, alla riscossione dell'imposta sull'importazione (vedi cifra 23 R-69-02). Se, in caso di beni sostitutivi gratuiti consegnati a

titolo di cortesia, le condizioni per l'esenzione dall'imposta al momento dell'importazione non erano adempiute o se l'imposta sull'importazione è stata riscossa per altri motivi, essa può essere restituita posticipatamente se le relative condizioni sono adempiute. Le condizioni determinanti sono quelle di cui alla lettera A.

2.4.4.3 Nessun diritto alla restituzione

La restituzione è esclusa nei casi seguenti:

- al posto della consegna di beni sostitutivi, i beni della fornitura originaria sono stati riparati dal fornitore dietro controprestazione e rinviati all'importatore. In caso di imposta sull'importazione riscossa in eccesso, la restituzione può essere richiesta a determinate condizioni. Vedi cifra 2.2 R-69-11;
- in occasione della riesportazione di beni difettosi o danneggiati, non era certa la consegna di beni sostitutivi, per cui l'imposta sull'importazione riscossa a suo tempo sui beni è stata restituita (art. 60 LIVA);
- la consegna di beni sostitutivi non è conseguenza della fornitura di beni difettosi o danneggiati, bensì di una fornitura errata o del rinvio di beni per motivi di insoddisfazione con i beni.

2.4.5 Richiesta di esenzione a posteriori dall'imposta per un bene svizzero di ritorno

All'importazione di un bene svizzero di ritorno, la LIVA prevede l'esenzione dall'imposta mediante restituzione se l'importo dell'imposta sull'importazione è considerevole. L'esenzione ha luogo già al momento dell'importazione del bene di ritorno solo quando gli importi d'imposta sono trascurabili. Nel R-69-07 figura una lista esaustiva dei casi in cui l'UDSC accorda un'esenzione dall'imposta al momento dell'importazione del bene di ritorno.

Se l'imposta sull'importazione è stata riscossa al momento dell'importazione del bene di ritorno, può essere richiesta l'esenzione mediante restituzione, sempre che tutte le condizioni previste a tal fine siano adempiute cumulativamente. Il R-69-07 contiene spiegazioni su queste condizioni nonché informazioni sulla procedura di richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione su beni svizzeri di ritorno.

2.4.6 Restituzione parziale dell'imposta sull'importazione per effetto della restituzione parziale o integrale di tributi diversi dall'imposta sull'importazione

Le imposte (diverse dall'imposta sull'importazione), i dazi e gli altri tributi dovuti all'importazione del bene sono parte della base di calcolo dell'imposta sull'importazione da versare. Se tali imposte, dazi e tributi vengono restituiti a posteriori, diminuisce conseguentemente la base di calcolo dell'imposta sull'importazione e esiste il diritto alla restituzione dell'imposta sull'importazione riscossa in eccesso, sempre che le seguenti condizioni siano adempiute cumulativamente:

- la richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione è stata presentata entro i termini;

Il diritto alla restituzione dell'imposta sull'importazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale è stato allestito il documento d'importazione (art. 59 cpv. 3 LIVA).

- l'imposta sull'importazione non può essere fatta valere, o non integralmente, a titolo d'imposta precedente.

L'UDSC non può restituire l'imposta sull'importazione se l'importatore ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente per il bene importato (art. 59 cpv. 2 LIVA). Tale

diritto spetta all'importatore se, nel rendiconto periodico con l'AFC o l'AC FL, egli può fare valere integralmente quale imposta precedente l'imposta sull'importazione riscossa, in virtù degli articoli 28 segg. LIVA. All'atto della verifica di tale domanda fa stato l'importatore legittimo. Gli importatori che sono iscritti nel registro dei contribuenti IVA in Svizzera e allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo devono provare all'UDSC, nel caso di richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione, che non possono far valere integralmente quale imposta precedente l'imposta sull'importazione versata.

Nel caso di siffatte richieste, tutti i documenti necessari per l'accertamento dei fatti così come il documento d'importazione devono essere presentati all'UDSC. Se l'importatore è iscritto nel registro dei contribuenti IVA presso l'AFC o l'AC FL e allestisce il rendiconto con tale Amministrazione secondo il metodo effettivo, egli deve inoltre comunicare all'UDSC perché non può fare valere integralmente l'imposta sull'importazione quale imposta precedente.

Se nell'ambito della procedura d'imposizione l'ufficio doganale libera il bene dichiarato per l'imposizione all'importazione affinché la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione possa disporre nuovamente, le richieste di restituzione dell'imposta sull'importazione possono essere inoltrate, entro 30 giorni dalla liberazione del bene, all'ufficio doganale che ha effettuato l'imposizione. Siffatte richieste possono essere indirizzate anche alla direzione nel cui circondario ha avuto luogo l'importazione.

Indirizzi degli uffici doganali e delle direzioni di circondario per la richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione:

www.bazq.admin.ch (L'UDSC > Contatto > Valichi di confine e uffici doganali, orari d'apertura)

2.4.7 Invii destinati a più importatori imposti erroneamente con un unico documento d'importazione

Se degli invii destinati a più importatori sono stati imposti all'importazione a nome di un unico importatore, allora l'importatore ha ricevuto un documento d'importazione che si riferisce in parte a beni che non erano a lui destinati. Egli ha diritto alla restituzione dell'imposta sull'importazione per i beni che non gli erano destinati, sempre che la richiesta di rettifica del documento d'importazione sia stata inoltrata entro il termine. Il diritto alla restituzione dell'imposta sull'importazione non dovuta si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale è stato allestito il documento d'importazione (art. 59 cpv. 3 LIVA).

Nel caso di siffatte richieste, tutti i documenti necessari per l'accertamento dei fatti così come il documento d'importazione devono essere presentati all'UDSC.

Per la restituzione le competenze degli uffici dell'UDSC sono disciplinate come segue. Se nell'ambito della procedura d'imposizione l'ufficio doganale libera il bene dichiarato per l'imposizione all'importazione affinché la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione possa disporre nuovamente, le richieste di restituzione dell'imposta sull'importazione possono essere inoltrate, entro 30 giorni dalla liberazione del bene, all'ufficio doganale che ha effettuato l'imposizione. Siffatte richieste possono essere indirizzate anche alla direzione nel cui circondario ha avuto luogo l'importazione.

Indirizzi degli uffici doganali e delle direzioni di circondario per la richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione:

www.bazq.admin.ch (L'UDSC > Contatto > Valichi di confine e uffici doganali, orari d'apertura)

2.4.8 Procedura di riporto del pagamento erroneamente non richiesta

Se all'importazione di un bene l'imposta sull'importazione è stata riscossa benché avesse potuto essere applicata la procedura di riporto del pagamento, non esiste alcun diritto alla restituzione dell'imposta sull'importazione riscossa. L'UDSC non può restituire l'imposta sull'importazione se l'importatore può farla valere integralmente quale imposta precedente nel rendiconto periodico IVA con l'AFC o l'AC FL (art. 59 cpv. 2 LIVA). Un importatore ha sempre diritto a dedurre l'imposta precedente se dispone di un'autorizzazione per l'applicazione della procedura di riporto del pagamento.

2.5 Restituzione per effetto della riesportazione

La restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione di un bene immesso in libera pratica è possibile solo a determinate condizioni (vedi R-69-07).

2.6 Cambiamento del regime doganale

2.6.1 Beni immessi in libera pratica anziché sottoposti ad un altro regime doganale

Se un bene è stato imposto nel regime di immissione in libera pratica anziché in un altro regime doganale (p. es. regime doganale di ammissione temporanea), la restituzione dell'imposta sull'importazione riscossa è possibile, sempre che le seguenti condizioni siano adempiute cumulativamente:

- le disposizioni del diritto doganale ammettono il cambiamento a posteriori del regime doganale;
- l'imposta sull'importazione non può essere fatta valere, o non integralmente, a titolo d'imposta precedente.

L'UDSC non può restituire l'imposta sull'importazione se l'importatore ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente per il bene importato (art. 59 cpv. 2 LIVA). Tale diritto spetta all'importatore se, nel rendiconto periodico con l'AFC o l'AC FL, egli può fare valere integralmente quale imposta precedente l'imposta sull'importazione riscossa, in virtù degli articoli 28 segg. LIVA. All'atto della verifica di tale domanda fa stato l'importatore legittimo. Gli importatori che sono iscritti nel registro dei contribuenti IVA in Svizzera e allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo devono provare all'UDSC, nel caso di richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione, che non possono far valere integralmente quale imposta precedente l'imposta sull'importazione versata.

Nel caso di siffatte richieste, tutti i documenti necessari per l'accertamento dei fatti così come il documento d'importazione devono essere presentati all'UDSC. Se l'importatore è iscritto nel registro dei contribuenti IVA presso l'AFC o l'AC FL e allestisce il rendiconto con tale Amministrazione secondo il metodo effettivo, egli deve inoltre comunicare all'UDSC perché non può fare valere integralmente l'imposta sull'importazione quale imposta precedente.

Se nell'ambito della procedura d'imposizione l'ufficio doganale libera il bene dichiarato per l'imposizione all'importazione affinché la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione possa disporne nuovamente, le richieste di restituzione dell'imposta sull'importazione possono essere inoltrate, entro 30 giorni dalla liberazione del bene, all'ufficio doganale che ha effettuato l'imposizione. Siffatte richieste possono essere indirizzate anche alla direzione nel cui circondario ha avuto luogo l'importazione.

Indirizzi degli uffici doganali e delle direzioni di circondario per la richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione:

www.bazg.admin.ch (L'UDSC > Contatto > Valichi di confine e uffici doganali, orari d'apertura)

2.6.2 Beni imposti secondo un regime doganale non corretto con obbligo di pagamento condizionato

Se un bene è stato sottoposto ad un regime doganale non corretto con obbligo di pagamento condizionato (p. es. regime doganale dell'ammissione temporanea anziché regime di transito), il cambiamento del regime è possibile sempre che le disposizioni del diritto doganale lo consentano.

2.6.3 Regime doganale di ammissione temporanea concluso mediante immissione in libera pratica

Se un bene, imposto all'importazione secondo il regime doganale dell'ammissione temporanea, viene dichiarato per l'immissione in libera pratica, si rimanda alla cifra 1.1.4 R-69-10.

2.7 Interesse rimuneratorio

L'articolo 61 LIVA disciplina il versamento degli interessi rimuneratori. Un interesse rimuneratorio è versato nei casi seguenti:

- restituzione dell'imposta sull'importazione riscossa in eccedenza o non dovuta secondo l'articolo 59 LIVA;

Un interesse rimuneratorio è versato a partire dal 61° giorno dalla ricezione della richiesta scritta da parte dell'UDSC fino al pagamento dell'imposta sull'importazione riscossa in eccedenza o non dovuta.

- restituzione dell'imposta sull'importazione a causa di riesportazione secondo l'articolo 60 LIVA;

Un interesse rimuneratorio è versato a partire dal 61° giorno dalla ricezione della richiesta da parte dell'UDSC fino al pagamento dell'imposta sull'importazione da restituire per effetto della riesportazione.

- regime con obbligo di pagamento condizionato (art. 49, 51, 58 e 59 LD).

Un interesse rimuneratorio è versato a partire dal 61° giorno dalla conclusione regolare del regime fino al pagamento dell'imposta sull'importazione da rimborsare.

Ai sensi dell'articolo 61 capoverso 2 LIVA, il termine di 60 giorni senza interessi decorre soltanto quando

- tutti i documenti necessari all'accertamento della fattispecie e alla valutazione della richiesta sono pervenuti all'UDSC;
- il ricorso contro la decisione d'imposizione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 52 PA;
- le basi per il calcolo dell'imposta sull'importazione sulla controprestazione secondo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d LIVA sono note all'UDSC.

Nessun interesse rimuneratorio viene versato in caso di condono dell'imposta secondo l'articolo 64 LIVA (art. 61 cpv. 3 LIVA) e in caso di importi non superiori a 100 franchi (art. 108 lett. c LIVA in combinato disposto con l'art. 1 dell'ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009 concernente l'interesse moratorio e rimuneratorio [RS 641.207.1]).

2.8 Competenze per la restituzione dell'imposta sull'importazione

2.8.1 In generale

L'AFC, rispettivamente l'AC FL è competente per la determinazione e la riscossione:

- dell'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (IVA sulla fornitura di beni e prestazioni di servizi); e
- dell'imposta sull'acquisto (IVA sull'acquisto di prestazioni dall'estero che soggiacciono a tale imposta).

L'UDSC è invece competente per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni. Queste due amministrazioni emanano, nel loro ambito, le disposizioni e le decisioni necessarie (art. 62 e 65 LIVA).

Se l'imposta sull'importazione può essere fatta valere integralmente quale imposta precedente nel rendiconto destinato all'AFC, o all'AC FL, l'UDSC non può restituire l'imposta sull'importazione riscossa in eccedenza o non dovuta.

La lettera B qui appresso fornisce informazioni relative ai casi in cui la richiesta di restituzione può essere inoltrata all'UDSC e a quelli in cui l'imposta sull'importazione riscossa in eccedenza o non dovuta deve essere corretta dall'AFC o dall'AC FL nell'ambito della deduzione dell'imposta precedente nel rendiconto IVA.

2.8.2 Delimitazione delle competenze nel caso di richieste di restituzione parziale o integrale dell'imposta sull'importazione

		L'importatore è iscritto nel registro dei contribuenti IVA in territorio svizzero			Rendiconto secondo aliquota saldo o forfetaria	Altri importatori
		Deduzione dell'imposta precedente				
Motivo per la restituzione dell'imposta sull'importazione		integrale	parziale	esclusa		
1.	Riduzione della controprestazione	AFC*	UDSC	UDSC	UDSC	UDSC
2.	Fornitura posticipata	AFC*	UDSC	UDSC	UDSC	UDSC
3.	Bene sostitutivo; obbligo di garanzia o a titolo di cortesia del fornitore	AFC*	UDSC	UDSC	UDSC	UDSC
4.	Base di calcolo o aliquota inesatta nella dichiarazione; esenzione dell'imposta non richiesta; procedura di riporto non richiesta per errore	AFC*	UDSC	UDSC	UDSC	UDSC
5.	Base di calcolo o aliquota fissata dall'UDSC in maniera errata; esenzione dall'imposta non concessa a torto dall'UDSC; procedura di riporto non concessa dall'UDSC	AFC*	UDSC	UDSC	UDSC	UDSC

6.	Bene svizzero di ritorno	AFC*	UDSC	UDSC	UDSC	UDSC
7.	Bene rimasto all'estero	UDSC	UDSC	UDSC	UDSC	UDSC
8.	Bene importato imposto più volte	UDSC	UDSC	UDSC	UDSC	UDSC
9.	Invii destinati a più importatori erroneamente imposti con un unico documento d'importazione	UDSC	UDSC	UDSC	UDSC	UDSC
10.	Conclusione a posteriori del regime di ammissione temporanea in Svizzera o del perfezionamento attivo	AFC*	UDSC	UDSC	UDSC	UDSC
11.	Restituzione parziale dell'imposta sull'importazione per effetto della restituzione di tributi diversi dall'imposta sull'importazione	AFC*	UDSC	UDSC	UDSC	UDSC
12.	Conclusione a posteriori di un regime di transito	AFC*	UDSC	UDSC	UDSC	UDSC
13.	Bene estero di ritorno					
	• rifiuto d'accettazione					
	○ all'importatore non sono stati consegnati né il bene né il documento d'importazione e l'imposta sull'importazione non è stata addebitata sul conto PDC dell'importatore	UDSC	UDSC	UDSC	UDSC	UDSC
	○ altri casi	AFC*	UDSC	UDSC	UDSC	UDSC
	• esportazione del bene intatto senza utilizzazione né consegna a terzi nell'ambito di una fornitura in Svizzera	AFC*	UDSC	UDSC	UDSC	UDSC
	• ulteriore fornitura all'estero (fornitura = vendita, locazione ecc. all'estero)	AFC*	UDSC	UDSC	AFC*/**	UDSC
	• con utilizzazione del bene e annullamento della fornitura	AFC*	UDSC	UDSC	UDSC	UDSC
14.	Modifica del regime doganale	AFC*	UDSC	UDSC	UDSC	UDSC

* Per i contribuenti sul territorio svizzero con sede o domicilio nel Principato del Liechtenstein la competenza non spetta all'AFC bensì all'AC FL.

** Se un contribuente che allestisce il rendiconto secondo l'aliquota saldo vende beni all'estero, può, da un lato, effettuare la fornitura in esenzione da imposta e, dall'altro, far valere l'imposta sull'importazione versata quale imposta precedente.